



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi rispettivamente in data 8 gennaio 1988 e 29 aprile 1988, lamenta di aver ricevuto un rimborso inferiore rispetto a quello stabilito nelle tabelle risultanti sul retro dei titoli. In particolare, evidenzia che i buoni in questione erano stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986 istitutivo della serie Q, ma utilizzando il cartaceo della serie P sul quale l'intermediario ha apposto due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura Q/P, il secondo su quella posteriore modificativo dei rendimenti solo con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno, cosicché, in assenza di nuove indicazioni relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento dei titoli avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto di quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo dei titoli medesimi.

In questa prospettiva, chiede all'Arbitro *“che il rimborso dei buoni fruttiferi postali (...) venga effettuato secondo quanto disposto dalla tabella a tergo degli stessi, con la contestuale applicazione dell'importo aggiuntivo di Lire 25.815, aggiornato in valuta euro, per i semestri successivi al 20° anno sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione così come ivi specificato nella vecchia tabella, data la lacuna in tal senso rispetto ai nuovi interessi indicati con la nuova tabella apposta con il timbro”*.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che, sebbene sia stato utilizzato il modulo cartaceo di cui alla serie P, il titolo è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte, della dicitura Q/P, sul retro, delle tabelle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

Evidenzia che il ricorrente avrebbe dovuto o quantomeno potuto conoscere la disciplina prevista nel D.M. del 13/06/1986, considerato che i timbri modificativi sono stati apposti sui buoni al momento del rilascio degli stessi, seguendo le indicazioni prescritte dall'innanzi richiamato art. 5 del DM 13 giugno 1986.

Richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che ritiene i buoni fruttiferi ascrivibili nella categoria dei documenti di legittimazione, di talché ad essi non si applica il principio dell'incorporazione che connota i titoli di credito.

Aggiunge altresì che anche qualora il timbro apposto sul retro dovesse ritenersi incompleto, non può ignorarsi che sulla facciata dei titoli è stata indicata correttamente l'appartenenza degli stessi alla serie Q/P.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce le proprie pretese, precisando di aver *“sollecitato [l'intermediario] affinché gli venisse riconosciuto tale importo aggiuntivo, per i semestri successivi al 20° anno sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, alla luce dell'orientamento costante sia dell'Arbitrato Bancario Finanziario sulla questione, sia di quello della Cassazione Civile”*. In tale sede, il ricorrente integra la propria pretesa domandando la condanna dell'intermediario al pagamento del procedimento.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo degli interessi, con riferimento a due buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente al DM 13 giugno 1986. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo del rendimento dei titoli relativamente al periodo dal 21° al 31° anno effettuato dall'intermediario.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie P, aggiornato con l'indicazione Q/P. Tuttavia, sul retro dei titoli è stato aggiunto un timbro che riporta i rendimenti relativi alla serie Q/P - istituita dal DM 13 giugno 1986, il cui art. 5 dispone che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”* – solo relativamente al periodo dal 1° al 20° anno.

Per quanto concerne il calcolo del rendimento relativo all'ultima decade, il Collegio richiama la recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, nella quale, condividendo l'orientamento assunto da questo Collegio (decisioni n. 5014/2019; n. 1793/2018; e n. 7783/2018), si conclude che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento risultante dal retro dei titoli, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P".

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale è inammissibile essendo la stessa stata avanzata per la prima volta in sede di repliche alle controdeduzioni presentate dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI